

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA**

**ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO.**

**DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.**

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 541 del 06.07.2016;

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il dr. FRANCESCHIN Marco nato il            e residente ad            in            via  
n.            - C.F.            e P.IVA

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165 e s.m.i..
- 2.** Il dr. Franceschin, in qualità di medico disciplina di medicina e

chirurgia d'accettazione e d'urgenza, garantirà l'assistenza sanitaria presso i servizi di pronto soccorso aziendali, con l'effettuazione di n. 12 turni mensili, a chiamata, di 12 ore ciascuno nel periodo intercorrente tra il 9 luglio 2016 ed il 30 settembre 2016.

Il dr. Franceschin svolgerà la propria attività professionale in autonomia e, contestualmente, nel quadro degli indirizzi organizzativi indicati dal Responsabile dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce. Il responsabile verifica la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati al collaboratore. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal dr. Franceschin risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il responsabile del progetto può richiedere al collaboratore di integrare i risultati. Nei casi più gravi d'inadempienza l'A.U.L.S.S. n.10 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

**3.** Il compenso per turno viene stabilito in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti a carico dello stesso collaboratore e a carico dell'A.U.L.S.S. n.10, nonché di ogni rimborso spese.

Mensilmente il dr. Franceschin dovrà presentare relativa fattura. La corresponsione del compenso avverrà in relazione ai turni effettivamente espletati e sarà effettuata in seguito a specifica attestazione da parte del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce, e ciò in merito alla rispondenza dell'attività prestata rispetto alla programmazione dei turni contrattualmente stabiliti.

**4.** Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera

raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata, per ogni giorno di mancato preavviso, una penale dell'importo pari a 1/30 del compenso previsto in ragione mensile, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

**5.** Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

**6.** Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

**7.** L'A.U.L.S.S. n. 10 garantisce la sola copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

**8.** Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

**9.** La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

**10.** Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

**11.** Il dr. Franceschin prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Dr. Marco FRANCESCHIN - \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - \_\_\_\_\_